

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27729 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 05/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZEROILI RAHMA nato il 01/01/1977

avverso la sentenza del 25/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame sul punto e rigetto nel resto


Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 25.1.2018, il Tribunale di Torino, adito in sede di appello, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania del 16.12.2013, con cui Zeroili Rahma è stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ed euro 258 di multa, in relazione al reato di spendita di monete false (banconote da 50 euro), commesso in due diverse occasioni ed in due diversi esercizi commerciali (insieme al complice non ricorrente Montabih Salah), riconoscendo nei suoi confronti la recidiva specifica infraquinquennale equivalente alle attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata tramite il proprio difensore, avv. Bosco, deducendo sei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo si eccepisce vizio di illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, nonostante i riconoscimenti della stessa come autrice del reato non siano stati certi in dibattimento.

Le eccezioni sono state già proposte in appello negli stessi termini in relazione alle testimonianze di Gentina Stefania e di Fortis Roberto, titolari del bar dove una delle due monete (oggetto della prima contestazione della imputazione nei riguardi della ricorrente) è stata spesa; le predette testimonianze si riportano nel ricorso in stralcio.

2.2. Il terzo motivo propone una deduzione analoga a quella dei primi due, quanto alla certezza della riferibilità del reato commesso in un altro bar, successivamente alla spendita della prima moneta (seconda contestazione). Il titolare dell'esercizio commerciale, Carmine Fausto, ha rilevato, infatti, la falsità della banconota non al momento della spendita, ma in una fase successiva, solo dopo aver ricevuto la notizia di controllare le banconote in cassa poiché nel bar vicino ne erano state date in pagamento alcune. Quindi non vi è possibilità di collegare con certezza la spendita della moneta, poi rinvenuta in cassa, alla ricorrente, che è sì stata nel bar e riconosciuta, ma non è stata vista consegnare proprio quella banconota.

La Corte d'Appello non ha dato risposta a tale eccezione pure proposta nell'impugnazione, incentrando illogicamente la sua motivazione solo sul riconoscimento dell'imputata.

2.3. Il quarto motivo di ricorso argomenta la mancata prova certa della falsità delle banconote oggetto del reato, non avendo la difesa rinvenuto nel fascicolo processuale il documento della Banca d'Italia da cui ciò sarebbe attestato, come affermato invece in sentenza, nonché la mancanza di prova quanto al dolo del reato: la ricorrente non è stata trovata in possesso di altre banconote false, sicché non può escludersi l'eventualità che ella stessa le abbia ricevute inconsapevolmente in buona fede da altri.

2.4. Il quinto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento del giudizio di bilanciamento tra aggravante della recidiva ed attenuanti generiche in termini di

prevalenza, sottolineando l'insufficienza del richiamo al precedente penale specifico e la condizione di semianalfabetismo dell'imputata.

2.5 Infine, un sesto motivo deduce l'erroneità dell'affermazione svolta dalla Corte d'Appello sulla inapplicabilità dell'attenuante ex art. 62, n. 4 cod. pen. al reato di spendita di monete false, in quanto reato contro la fede pubblica, citando opposta giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi sono svolti completamente in fatto e chiedono, pertanto, al Collegio una rivalutazione probatoria e di merito preclusa al giudice di legittimità che, come noto, vede l'orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).

Il ricorrente, altresì, riproduce brani delle testimonianze dalle quali desumere la diversa ricostruzione fattuale auspicata senza allegare i verbali per intero, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Inoltre, i motivi sono aspecifici perché non si confrontano con le argomentazioni della sentenza d'appello, ma si limitano a riproporre i motivi dell'impugnazione di merito.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che formulato in fatto, sicché si rivela inammissibile.

Quanto alla struttura di esso, rivolta a chiedere alla Corte di legittimità una valutazione di merito, si richiamano i riferimenti giurisprudenziali già indicati al par. 2.

La Corte d'Appello, inoltre, nella pronuncia impugnata, che forma una doppia conforme con quella di primo grado, ha ricostruito l'individuazione dei due autori del reato secondo le testimonianze dei gestori del bar, richiamandosi, appunto, alla sentenza di primo grado anche per la gravità indiziaria a carico della ricorrente, sia pur nella constatazione non contestuale alla spendita della falsità della banconota.

La presenza di una "doppia conforme", e cioè di una doppia pronuncia di eguale segno (in punto di responsabilità), consente di ricordare un altro principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un

unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni. Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato, come nel caso di specie, le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n.44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).

4. Il quarto motivo è genericamente formulato ed apodittico circa il mancato rinvenimento all'interno del fascicolo dell'attestazione di falsità, peraltro non esplicitamente contestata al giudice d'appello, e, in ogni caso, aspecifica, poiché non contesta l'accertamento cui pervengono le sentenze di merito, ma solo un dato formale ed influente rispetto alla concorde risultanza processuale della falsità delle monete attestata da una documentazione proveniente dalla Banca d'Italia e attestante l'identico numero di matricola delle banconote stesse (U91558726045), evidentemente esaminata dai giudici di secondo grado ed in atti.

Eguale genericità affligge la quota di motivo dedicata alla assenza della prova del dolo, essendo un'affermazione solo ipotetica, non avvalorata ed anzi smentita dalle circostanze di fatto ricostruite in sentenza, quella che la ricorrente fosse una ricettrice in buona fede da altri delle banconote false poi spese.

5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, essendo il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto in comparazione riservato ad una valutazione del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità della motivazione, soprattutto se il giudice dimostri, come nel caso di specie, di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Donato, Rv. 180654).

E' stato, infatti, anche recentemente affermato, sulla scia delle Sezioni Unite che hanno stabilito il principio con la sentenza Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450). Nel caso di specie, al fine di giustificare l'adeguatezza della

risposta sanzionatoria imposta dal disvalore concreto del fatto attraverso anche il bilanciamento equivalente delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, la Corte evidenzia, da un lato, il precedente penale, specifico, dell'imputata e, dall'altro, la convinzione della già benevola concessione operata in primo grado rispetto alla condotta contestata: tanto basta per ritenere sicuramente assolto l'obbligo motivazionale richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte in una materia - quella della dosimetria della pena - che attiene in via privilegiata alla discrezionalità del giudice di merito.

6. Il sesto motivo è infondato. Il Collegio intende ribadire l'orientamento - richiamato anche nel ricorso e che sembra oramai prevalente nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, cod. pen. anche in relazione ai reati contro la fede pubblica purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 36790 del 22/6/2015, Rv. 264745; Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014, dep. 2015, Seck, Rv. 262962; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545).

Si è osservato, infatti, che, in seguito alla modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19 all'art. 62, comma 1, n. 4, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, e cioè per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 1, n. 36299 del 12/09/2001, Giambò, Rv. 219898).

L'espressione "evento dannoso o pericoloso" di cui all'art. 62, n. 4, cit., da riferirsi alla nozione di evento in senso giuridico, è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, tanto in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) che in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito.

Ne discende che l'attenuante potrebbe essere non applicabile in concreto soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili.

Risulta minoritario, dunque, l'orientamento contrario citato dalla sentenza d'appello e rappresentato, in particolare - tra le sentenze massimate - da Sez. 5, n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522, che richiama alcuni risalenti precedenti, al pari di Sez. 5, n. 49674 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824. Ed infatti, tali non recenti decisioni

AG

ellB

(Sez. 5, n. 3251 del 20/12/1985, dep. 1986, Sciarra, Rv. 172531; Sez. 5, n. 7276 del 18/05/1984, Foti, Rv. 165591) sono tutte antecedenti alla modifica dell'art. 62, n. 4, realizzata con la legge n. 19 del 1990, che ha ampliato la portata applicativa della norma, inizialmente concernente i soli delitti contro il patrimonio.

Tuttavia, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, il valore complessivo delle banconote contraffatte (cento euro) e la doppia lesione del bene-patrimonio posta in essere, vista la spesa in due diversi esercizi commerciali, non consentirebbe, comunque, in concreto, l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791): tale non è quello derivato alle persone offese dal cambio delle monete false ricevute.

Il motivo, pertanto, deve essere comunque rigettato perché infondato, rimodulata con le ragioni sopraesposte la motivazione d'appello, che è errata nella argomentazione a sostegno della decisione adottata e tuttavia esatta nel suo esito finale di statuizione negativa dell'attenuante invocata.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 marzo 2019.